

Contratto e impresa/Europa

RIVISTA FONDATA DA F. GALGANO E M. BIN

Diretta da
da Marino Bin e Giammaria Ajani

- Sviluppi del diritto economico europeo
- Convenzione di Vienna e diritto europeo della vendita
- Contratto internazionale d'appalto
- Commercio elettronico in Russia
- Mercato finanziario: direttiva AIFM; UNIDROIT e titoli detenuti da intermediari
- Associazionismo sportivo dilettantistico
- Accordi prematrimoniali di divorzio
- L'arbitrato in Cina
- La riforma del *Code civil* in Francia
- Marchio europeo
- *Privacy*: il caso *Safe Harbour*
- Novità normative in Spagna

 edicolaprofessionale.com/CIE

ROBERTO CARMINA

L'associazionismo sportivo dilettantistico alla luce della normativa europea

SOMMARIO: 1. L'assimilabilità tra gli enti sportivi professionistici e i sodalizi sportivi dilettantistici non amatoriali. – 2. La libertà di stabilimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

1. – Lo sport non può essere considerato un fenomeno estraneo alla normativa di fonte comunitaria e di riflesso anche l'universo degli enti sportivi dilettantistici non è esentato dall'applicazione di tali disposizioni sovranazionali. Il documento comunitario fondamentale in materia sportiva è il Trattato di Lisbona del 2007⁽¹⁾ che sancisce la competenza comunitaria sulla materia sportiva⁽²⁾ e stabilisce che l'Unione Europea debba promuovere l'attività sportiva nel rispetto della sua specificità⁽³⁾. Inoltre esso prevede che l'azione comunitaria debba essere diretta allo sviluppo della dimensione europea dello sport, alla promozione dell'equità, all'apertura delle competizioni sportive, alla cooperazione tra gli organismi

⁽¹⁾ Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>. Per approfondire il menzionato trattato e le sue conseguenze sulla materia sportiva, si vedano, *ex multis*, HENDRICKX, *European labour law after the Lisbon Treaty: (re-visited) assessment of fundamental social rights*, in *Labour law between change and tradition. Liber amicorum Antoine Jacobs*, a cura di Blanpain e Hendrickx, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 75 ss.; NASCIMBENE e BASTIANON, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011, p. 1 ss.; TOGNON e STELITANO, *Sport, Unione Europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali*, Padova, 2011, p. 105 ss.; ZYLBERSTEIN, *La prise en considération de la spécificité du sport dans le Traité de Lisbonne*, in *Sport Cit.*, 2008, p. 24 ss.; ZYLBERSTEIN, *The specificity of sport: a concept under threat*, in *The future of sports law in the European Union: beyond the EU reform Treaty and the White paper*, a cura di Blanpain, The Hague, 2008, p. 95 ss.; PERSCH, *Sportförderung in Europa: Der neue Art. 165 AEUV*, in *NJW*, 2010, p. 1917 ss.; CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Milano, 2010, p. 126 ss.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 6 TFUE «l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: [...] istruzione, formazione professionale, gioventù e sport».

⁽³⁾ *Ex art.* 165, n. 1, 2° cpv., TFUE «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».

responsabili dello sport e alla protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi⁽⁴⁾.

Invero la previsione di una specifica competenza dell'Unione Europea nella materia sportiva è di grande rilevanza in quanto rappresenta l'istituzionalizzazione del principio affermato dalla Corte di Giustizia nel caso *Meca-Medina*⁽⁵⁾, secondo il quale l'Unione Europea può intervenire su tutta la materia sportiva, senza potersi distinguere tra questioni di rilevanza economica e regole tecniche. Infatti, prima di tale pronuncia la Corte di Giustizia distingueva le regole sportive in norme prettamente sportive (*sporting exception*) per le quali si escludeva la competenza dell'Unione Europea e in disposizioni, che avendo ricadute economiche, non potevano essere considerate puramente sportive, per le quali si riconosceva una soggezione alla disciplina comunitaria⁽⁶⁾.

Facendo leva sul concetto di *sporting exception* una parte della dottrina ha sostenuto che il diritto sportivo possa configurare un'area esente dall'applicazione del diritto comunitario (*sporting exemption*)⁽⁷⁾. Altri studiosi del diritto, in senso critico, invece, hanno evidenziato la difficoltà di identificare i limiti di tale *sporting exception*, per cui per essi «the classical and still ever current central (legal) question in the debate on the position of sport in the European Union is whether sport is 'special', whether it deserves specific treatment under European Law and to what extent and why»⁽⁸⁾. D'altronde, risulta assai complesso individuare una questione

(4) L'art. 165, n. 2, TFUE recita: «l'azione dell'Unione è intesa: [...] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». In più, l'art. 165, n. 3, TFUE, evidenzia che «l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa».

(5) Corte CE, 18 luglio 2006, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, C-519/04, in *European Court Reports*, 2004, p. II-03291.

(6) Sul punto, tra le altre, si vedano Corte CE, 14 luglio 1976, *Donà v. Mantero*, C-13/76, in *European Court Reports*, 1976, p. 01333; Corte CE, 12 dicembre 1974, *B.N.O. Walrave and L.J.N. Koeb v. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie and Federacion Espanola Ciclismo*, C-36/72, in *European Court Reports*, 1974, p. 01405.

(7) Cfr. RINCON, *EC competition and internal market law: On the existence of a sporting exemption and its withdrawal*, in *J. Contemp. Eur. Res.*, 2007, p. 224 ss.; VIGORITI, *Diritto Comunitario e sport: applicabilità, sporting exception, trasferimenti e nazionalità*, in *questa rivista*, 2001, p. 624 ss.

(8) SIEKMANN, *Introduction to International and European Sports Law Capita Selecta*, Rotterdam, 2012, p. 68. Dello stesso avviso, PARRISH e MIETTINEN, *The sporting exemption in European Union Law*, The Hague, 2008, p. 40 ss.

tecnica sportiva che non possa avere dirette refluenze economiche⁽⁹⁾. Si pensi, a titolo esemplificativo, in ambito calcistico, alla decisione di carattere puramente sportivo relativa all'adozione della tecnologia diretta a determinare se il pallone ha varcato o meno la linea di porta che in caso di *gol* non visto potrebbe determinare conseguenze economiche importanti per la squadra a cui tale rete viene attribuita e, per converso, perdite rilevanti per il *team* che lo subisce.

Tuttavia, come anticipato, si può ritenere superata la questione testé menzionata alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia sul caso *Meca Medina*. Infatti essa ha chiarito che «la sola circostanza che una norma abbia un carattere puramente sportivo non sottrae [...] dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma o l'organismo che l'ha emanata. [...] Dunque, quand'anche si consideri che tali norme [...] riguardano questioni che interessano esclusivamente lo sport e, come tali, sono estranee all'attività economica [...], tale circostanza non implica né che l'attività sportiva interessata esuli necessariamente dall'ambito di applicazione degli artt. 81 C.E. e 82 C.E. né che le dette norme non soddisfino i presupposti per l'applicazione [...] dei detti articoli»⁽¹⁰⁾. La dottrina, sul punto, precisa che «la sentenza della Corte di giustizia nel caso *Meca-Medina* [...] ha sancito definitivamente la scomparsa della nozione di regole attinenti a profili tecnico-sportivi quale sinonimo di regole puramente sportive che, in ragione del loro contenuto e delle finalità perseguite, potevano ritenersi sottratte alla sfera di applicazione del diritto dell'Unione europea», per cui «allo stato attuale tutte le regole sportive devono ritenersi assoggettate al diritto dell'Unione Europea»⁽¹¹⁾.

Ciononostante la decisione in commento precisa altresì che qualora la normativa sportiva «controversa vada considerata come una decisione di associazioni di imprese che limita la libertà d'azione dei ricorrenti, essa

⁽⁹⁾ Sul carattere sfuggente della nozione di regola sportiva si veda BASTIANON, *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'Unione europea*, in *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, a cura di Bastianon, Torino, 2014, p. 78 ss.

⁽¹⁰⁾ Corte CE, 18 luglio 2006, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, C-519/04, in *European Court Reports*, 2004, p. II-03291, par. 27, 31. In tema si vedano, tra gli altri, GREGORY, *From Rio to Meca: another step on the winding road of competition law and sport*. (European Court of First Instance decision in *Meca-Medina v. Commission of the European Communities*), in *Cambridge Law Journal*, 2005, p. 51 ss.; WEATHERILL, *Case C-519/04 P Meca-Medina [2006] ECR I-6991*, in *Leading Cases in Sports Law*, a cura di Anderson, The Hague, 2013, p. 137 ss.

⁽¹¹⁾ BASTIANON, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, in *Dir. UE*, 2012, p. 490.

non costituisce necessariamente una restrizione della concorrenza incompatibile con il mercato comune» se essa è giustificata dal perseguimento di un obiettivo legittimo⁽¹²⁾. Da tali affermazioni si può dedurre che le regole sportive, pur se limitative di una libertà fondamentale o delle regole sulla concorrenza, sono da considerarsi legittime in ragione degli obiettivi perseguiti, laddove sono giustificate da essenziali ragioni di pubblico interesse⁽¹³⁾. Conseguentemente, mentre nell'originaria impostazione comunitaria la *sporting exception* giustificava una sorta di *sporting exemption* dall'applicazione della disciplina comunitaria che veniva ritenuta legittima in considerazione della specificità dello sport, ora la materia sportiva non è estranea al diritto comunitario ma bensì ad esso assoggettata. Tale dipendenza dello sport dalla normativa comunitaria non concerne solo i principi fondamentali di essa ma anche le sue eccezioni, tra cui quella che prevede che i principi essenziali comunitari e le norme a tutela della concorrenza possano non trovare applicazione laddove ciò sia giustificato da interessi generali egualmente rilevanti. Pertanto, la valutazione sull'assoggettabilità della vicenda sportiva alla disciplina comunitaria sulle libertà fondamentali e sulla concorrenza andrà svolta caso per caso.

Ad oggi la giurisprudenza ha ammesso l'inapplicabilità della normativa comunitaria esclusivamente laddove entrino in gioco l'interesse alla lealtà sportiva⁽¹⁴⁾ e quello alla socialità dello sport⁽¹⁵⁾.

La lealtà sportiva è un principio presente in tutte le carte federali, che comporta l'obbligo di esercitare l'attività sportiva nel rispetto di se stessi, degli altri e delle regole fondamentali volte a garantire lo svolgimento di una corretta e reale competizione. Essa può essere considerata una clausola generale del sistema sportiva, la cui mancanza priva l'attività motoria della qualifica di pratica sportiva⁽¹⁶⁾.

⁽¹²⁾ Corte CE, 18 Luglio 2006, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, C-519/04, cit., par. 45.

⁽¹³⁾ In tal senso cfr., tra le altre, Corte CE, 31 marzo 1993, *Kraus v. Land Baden-Württemberg*, C-19/92, in *European Court Reports*, 1993, p. I-01663; Corte CE, 30 novembre 1995, *Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e procuratori di Milano*, C-55/94, in *European Court Reports*, 1995 I-04165; Corte CE, 19 febbraio 2002, *J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, C-309/99, in *European Court Reports*, 2002, p. I-01577.

⁽¹⁴⁾ In questo senso Corte CE, 18 luglio 2006, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, C-519/04, cit.

⁽¹⁵⁾ Cfr. Corte UE, 18 luglio 2013, *UEFA v. European Commission*, C-201/11, consultabile *on line* in <http://www.coni.it>.

⁽¹⁶⁾ Per approfondire la questione oltre i limiti della suddetta trattazione si vedano, tra gli altri, FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, p. 182 ss.;

Invece il «valore sociale [dello sport] sussiste nel momento in cui i cittadini manifestano uno specifico interesse a tali avvenimenti sportivi [...] poiché ciò che rileva è l'interesse generale che genera tale evento, che non può che derivare dall'importanza sociale che gli viene riconosciuta in forza dell'interesse specifico manifestato dagli abitanti dello Stato»⁽¹⁷⁾. Pertanto, l'eccezione alla normativa comunitaria, in tale ipotesi, si giustifica sulla base della rilevanza sociale dell'evento sportivo che permette di derogare, tra l'altro, alle regole comunitarie sulla concorrenza. In particolare l'esenzione dall'applicazione della disposizione comunitaria è ammissibile solo nel caso in cui la norma sportiva sia necessaria ai fini della stessa esistenza di quella determinata pratica sportiva.

Tuttavia, il Libro Bianco sullo sport⁽¹⁸⁾ e la Comunicazione della Commissione Europea del 2011 sulla dimensione europea dello sport⁽¹⁹⁾, sembrano far rientrare la totalità delle regole sportive tra le materie per cui si esclude la competenza dell'Unione Europea, stante che esse sarebbero dirette a garantire il pubblico interesse consistente nella coerenza e uniformità delle competizioni sportive, privando in tal modo di significato la previsione contenuta nell'art. 6 del T.F.U.E. Si può quindi sostenere che

LIOTTA, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Lezioni di diritto sportivo*, a cura di Liotta e Santoro, Milano, 2013, p. 12 ss.

⁽¹⁷⁾ GRECO, *Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?*, in *Giornale dir. amm.*, 2014, p. 818. Sulla tematica cfr., tra i molti contributi, BASTIANON, *La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2009, p. 391 ss.; SANINO e VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, p. 286 ss.; CARMINA, *I sodalizi sportivi dilettantistici. Profili costituzionali e posizioni giuridiche tutelate*, in *www.federalismi.it*, 2014, p. 2 ss.

⁽¹⁸⁾ Libro Bianco sullo sport, 11 luglio 2007, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>, il quale recita testualmente «ci sono norme organizzative dello sport che – in ragione dei loro obiettivi legittimi – non sembrano violare le disposizioni antitrust del trattato C.E., purché i loro eventuali effetti contrari alla concorrenza siano pertinenti e proporzionati agli obiettivi perseguiti. Esempi di tali norme sono le 'regole del gioco' (ad es. regole che fissano la lunghezza delle partite o il numero di giocatori sul campo), le norme relative ai criteri di selezione per le competizioni sportive, sulle gare 'in casa' e 'fuori casa', quelle che vietano il cumulo di proprietà di società, quelle sulla composizione delle squadre nazionali, sul doping e sui periodi di trasferimento».

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione Europea, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, 18 gennaio 2011, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>, nella quale si afferma: «al fine di verificare la compatibilità delle regole sportive con la legislazione dell'U.E., la Commissione considera la legittimità degli obiettivi perseguiti dalle regole e se eventuali effetti restrittivi di tali regole sono intrinseci al perseguimento degli obiettivi e commisurati a questi ultimi. Gli obiettivi legittimi perseguiti dalle organizzazioni sportive possono riguardare, ad esempio, la correttezza delle competizioni sportive, l'incertezza dei risultati, la tutela della salute degli atleti, la promozione del reclutamento e della formazione di giovani atleti, la stabilità finanziaria delle squadre/dei club sportivi o la pratica uniforme e coerente di un dato sport (le 'regole del gioco')».

l'eccezione-esenzione in materia sportiva dovuta alla sua presunta specificità è uscita dalla porta principale per rientrare dalla finestra.

D'altronde non si comprende come si potrebbe garantire l'interesse all'uniformità e alla coerenza delle competizioni sportive escludendo l'applicabilità della disciplina comunitaria. Infatti, un eventuale intervento comunitario in materia sportiva in ogni caso opererebbe in modo uniforme nel contesto europeo e del resto non si vede per quale ragione un provvedimento dell'autorità sportiva dovrebbe *a priori* considerarsi coerente e, invece, uno dell'Unione Europea non si potrebbe definire tale. Conseguentemente, il riferimento a tali interessi che dovrebbero giustificare la deroga del diritto comunitario, appare piuttosto fumoso e in realtà sembra, piuttosto, diretto a mantenere quei privilegi di cui ha fruito per lunghi anni il sistema sportivo.

Pertanto, alla luce delle pregresse considerazioni, risulta ad oggi ragionevole ritenere che la normativa comunitaria possa intervenire in generale in ambito sportivo e nello specifico in tema di enti sportivi, salvo che non vi si oppongano essenziali interessi della collettività, che vengono individuati di volta in volta dalla giurisprudenza comunitaria.

Invero, già da prima della sentenza sul caso *Meca Medina* ⁽²⁰⁾ non vi erano perplessità sul fatto che l'Unione Europea avesse competenza in materia di enti sportivi professionistici visto che essi perseguono una finalità di lucro soggettivo. Infatti le situazioni che li concernevano venivano fatte rientrare tra le questioni economiche che giustificavano l'applicazione della normativa comunitaria.

Risultava, invece, controversa, prima della sentenza testé menzionata, l'applicabilità del diritto comunitario agli enti sportivi dilettantistici, in quanto essi (formalmente) non perseguono una finalità di lucro soggettivo, per cui si sarebbe potuto sostenere che le questioni che li riguardano dovessero essere ricomprese in quei profili di specificità della materia sportiva su cui il diritto comunitario non avrebbe potuto incidere ⁽²¹⁾. Tuttavia, si trattava di valutazioni fondate su elementi qualificatori meramente formali, che non tenevano conto dei profili sostanziali della materia.

⁽²⁰⁾ Corte CE, 18 luglio 2006, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, C-519/04, cit.

⁽²¹⁾ Sulla specificità dello sport si vedano, *ex multis*, COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2006, p. 15 ss.; DI NELLA, *Lo sport. Profili teorici e metodologici*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di Di Nella, Napoli, 2010, p. 54 ss.

Occorre, allora, evidenziare che, anche nel caso in cui si dovesse negare la possibilità di un sindacato comunitario su questioni prettamente sportive, si dovrebbe comunque ammettere che gli enti sportivi dilettantistici non amatoriali debbano essere inclusi nel novero dei sodalizi che si devono attenere alle previsioni comunitarie, stante che svolgono pur sempre un'attività d'impresa commerciale consistente nell'organizzazione di un'attività sportiva avente rilevanza economica. In altre parole, l'associazione o la società sportiva dilettantistica non amatoriale deve essere considerata un'impresa a cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 101⁽²²⁾ o 102 T.F.U.E.⁽²³⁾, visto che nel diritto comunitario per essa si intende qualunque entità che svolge un'attività di offerta di beni e servizi nel mercato, non avendo, invece, rilevanza la forma giuridica ricoperta⁽²⁴⁾.

Conseguentemente, a detta della dottrina, nel diritto comunitario i soggetti «sono qualificati in base all'effettiva attività svolta»⁽²⁵⁾, per cui, tutt'al più, certuni enti sportivi dilettantistici non amatoriali potrebbero essere considerati delle piccole o medie imprese nei cui confronti la normativa comunitaria potrebbe evitare «di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo [di questi]»⁽²⁶⁾.

⁽²²⁾ L'art. 101 TFUE prevede, tra l'altro, che «sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno».

⁽²³⁾ L'art. 102 TFUE chiarisce, tra l'altro, che «è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo».

⁽²⁴⁾ In tal senso Corte CE, 23 aprile 1991, *Hofner, Elser v. Macroton GmbH*, C-41/90, in *European Court Reports*, 1991, p. I-01979. Più nello specifico, in tema di enti sportivi, da intendersi quali sodalizi che svolgono un'attività economica, si veda Trib. CE, 26 gennaio 2005, *Laurent Piau v. Commission of the European Communities*, T-193/02, in *European Court Reports*, 2005, p. II-00209, paragrafo 69, nella quale si sostiene: «è pacifico che la F.I.F.A. ha come membri associazioni nazionali costituite da società che esercitano economicamente il gioco del calcio. Ne consegue che tali società sono imprese nel senso dell'art. [101 TFUE] e che le federazioni nazionali che le raggruppano sono associazioni di imprese nel senso della medesima disposizione».

⁽²⁵⁾ CIPPITANI, *Onerosità e corrispettività: dal diritto nazionale al diritto comunitario*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 505.

⁽²⁶⁾ Art. 137, paragrafo 2, comma 1°, del Trattato CE. Per approfondire la questione attinente alle piccole e medie imprese alla luce della normativa comunitaria, cfr. PALAZZO, SASSI e CIPPITANI, *Diritto privato del mercato*, Perugia, 2007, p. 63 ss.

Del resto non si vede quale potrebbe essere la differenza sostanziale tra la *Energy T.I. Diatec Trentino* (27) e la *Dinamo Sassari* (28), seppur dal punto di vista formale solo quest'ultima svolge un'attività sportiva professionistica. Conseguentemente la differenziazione tra enti sportivi professionistici e dilettantistici non amatoriali appare immotivata. Ciononostante tale *discrimen* incide in modo rilevante sulla sfera giuridica dei soggetti collettivi sportivi stante che la qualificazione di un ente quale sodalizio sportivo dilettantistico comporta, tra l'altro, l'attribuzione di agevolazioni fiscali, di contributi e di una maggiore libertà nella scelta della forma costitutiva (29).

Pertanto tale regime di favore previsto per enti sportivi dilettantistici realizza una discriminazione nei confronti dei sodalizi sportivi professionistici, fondata su profili formali e incompatibile con la visione sostanziale propria del diritto comunitario visto che anche i soggetti collettivi sportivi dilettantistici non amatoriali, pongono in essere un'attività economica con ingenti ricavi, retribuendo i propri atleti e spesso dividendo utili, in modo occulto, sotto varie forme. Per rimediare a tale situazione la Corte di Giustizia (30) ed una parte della giurisprudenza nazionale (31) e della dottrina (32) da tempo si sono prodigate per «squarciare il velo ch'è stato avvolto intorno agli occhi nostri» (33), sostenendo, ben prima della sentenza sul caso *Meca Medina* (34), l'irrelevanza della qualificazione di uno sport, o

(27) La *Energy T.I. Diatec Trentino* è una società sportiva di serie A1 di pallavolo maschile.

(28) La *Dinamo Sassari* è una società sportiva di serie A di pallacanestro maschile.

(29) Cfr. in tema, tra gli altri, CARMINA, *Il regime fiscale degli enti sportivi dilettantistici: teorie, analisi critiche e spunti di approfondimento*, in *Il fisco*, 2015, p. 754 ss.

(30) Cfr. Corte CE, 8 luglio 1998, *Ermanno Agostini, Emanuele Agostini v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL*, C-9/98, in *European Court Reports*, 1998, p. I-04261; Corte CE, 11 aprile 2000, *Christelle Delière v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) and Françoise Pacquée*, C-51/96-C-191/97, in *European Court Reports*, 2000, p. I-02549. Per approfondire quest'ultima pronuncia, oltre i limiti della suddetta trattazione, si vedano: BASTIANON, *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Delière Lehtonen*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 662 ss.; ADAMI, *Attività sportiva professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario*, in *Lav. giur.*, 2001, p. 236 ss.

(31) Sul punto, tra le altre, Trib. Monza, 11 giugno 2001, in *Giur. merito*, 2002, p. 10 ss.; Trib. Genova, 7 giugno 2001, in *Vita not.*, 2002, p. 683 ss.

(32) Cfr., *ex multis*, BASTIANON, *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia del giudice nazionale*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 864 ss.; SANTORO, *L'influenza del diritto comunitario in materia di distinzione tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico*, in *Lezioni di diritto sportivo*, a cura di Liotta e Santoro, Milano, 2013, p. 122 ss.

(33) PETRARCA, *Canzoniere*, Milano, 2006, p. 41.

(34) Corte CE, 18 luglio 2006, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, C-519/04, cit.

di un settore di esso, quale dilettantistico, ai fini dell'applicazione del diritto comunitario. In tal modo, in varie occasioni, fu riconosciuta la natura d'impresa agli enti sportivi dilettantistici non amatoriali, con la conseguente applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.

A ben vedere, le valutazioni testé menzionate hanno ad oggi una funzione accessoria in ambito comunitario in quanto, come anticipato, il diritto dell'Unione Europea si estende alla materia sportiva *tout court* considerata. Da ciò consegue che i sodalizi sportivi dilettantistici si devono considerare assoggettati alla normativa comunitaria indipendentemente da ogni altra valutazione. Un'eccezione all'applicazione concreta della normativa comunitaria si potrebbe giustificare solo sulla base di una valutazione caso per caso della Corte di Giustizia che deve tenere conto: della valenza dell'interesse sportivo perseguito, della proporzionalità dell'azione rispetto dell'obiettivo legittimo che si intende raggiungere, della necessità della sussistenza della regola sportiva e dell'importanza della norma comunitaria che si intende derogare. Infatti l'autonomia sportiva non è assoluta ma bensì è condizionata dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario.

In altre parole, ad oggi, un eventuale accertamento della rilevanza economica dell'attività posta in essere dagli enti sportivi dilettantistici è da considerarsi superfluo. Tali considerazioni risultano avvalorate dai recenti sviluppi della normativa comunitaria che hanno avuto il loro culmine nell'affermazione della competenza generalizzata dell'Unione Europea sulla materia sportiva, per cui, in ogni caso, non si può più ritenere che gli enti sportivi dilettantistici rientrino in una «zona franca» dall'applicazione della disciplina comunitaria, che troverebbe il suo fondamento nella specificità dell'ordinamento sportivo.

Tuttavia, la specificità dell'ordinamento sportivo è, a nostro avviso, un concetto sopravvalutato ed in parte mitizzato per giustificare l'esenzione dall'applicazione della normativa comunitaria. Tale caratteristica in realtà è una sorta di «chimera sfuggente» e «polimorfa» evocata dalla dottrina⁽³⁵⁾, la cui sussistenza è stata assecondata in vari documenti comunitari⁽³⁶⁾, ma

⁽³⁵⁾ Cfr. SZYMANSKI, *Professional team sports are only a game: The Walrasian fixed supply conjecture model, contest-Nash equilibrium and the invariance principle*, in *J. Sports Econ.*, 2004, p. 111 ss.; DI NELLA, *Lo sport. Profili teorici e metodologici*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di Di Nella, Napoli, 2010, p. 54 ss.

⁽³⁶⁾ Cfr. Libro Bianco sullo sport, 11 luglio 2007, cit.; Comunicazione della Commissione Europea, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, 18 gennaio 2011, cit.

al contempo contrastata in sede applicativa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia⁽³⁷⁾.

Infatti, la dottrina maggioritaria ritiene che lo sport debba essere considerato una materia autonoma stante la sua specificità⁽³⁸⁾. Tale singolarità si fonderebbe su peculiari caratteristiche di tale branca, tra cui, sono particolarmente menzionate l'esigenza della parità competitiva⁽³⁹⁾ e la necessità della cooperazione tra i *teams* per fornire il prodotto sportivo⁽⁴⁰⁾.

Invero, sulla prima presunta prerogativa, si è sostenuto con un esempio esplicativo che «consider the position of heavy-weight champion of the world. He wants to earn money, to maximize his profits. What does he need in order to do so? Obviously, a contender, and the stronger the contender the larger the profits from fighting him. And, since doubt about is what arouses interest, the demonstration effect will increase the incomes of lesser fighters (lower on the rating scale or lighter on the weighing scale). Pure monopoly is a disaster: Joe Louis would have had no one to fight and therefore no income»⁽⁴¹⁾.

Tuttavia, non condividiamo tale convincimento visto che nello sport sono spesso presenti delle situazioni monopolistiche. Si pensi al caso emblematico del gioco calcio, nei cui campionati europei nazionali vincono quasi sempre le stesse squadre, senza che questo abbia delle conseguenze sul numero di appassionati che ne fanno lo sport più seguito in Europa. In più, reputiamo che molti tifosi di squadre sportive, sarebbero più felici di veder vincere il loro *team* con tanti gol-punti di scarto rispetto che assi-

⁽³⁷⁾ Cfr., tra le molte, Corte CE, 12 dicembre 1974, *B.N.O. Walrave and L.J.N. Koch v. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie and Federacion Espanola Ciclismo*, C-36/72, in *European Court Reports*, 1974, p. 01405; Corte CE, 15 dicembre 1995, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman*, C-415/93, in *European Court Reports*, 1995, p. I-04921.

⁽³⁸⁾ Cfr., tra gli altri, PARRISH e MIETTINEN, *The sporting exemption in European Union Law*, cit., p. 40, i quali sostengono che lo «sport possesses characteristics distinct from other sectors».

⁽³⁹⁾ In questa prospettiva, *ex multis*, EL-HODIRI e QUIRK, *An economic model of a professional sport league*, in *J. pol. econ.*, 1971, p. 1302 ss.; SZYMANSKI, *Professional team sports are only a game: The Walrasian fixed supply conjecture model, contest-Nash equilibrium and the invariance principle*, cit., p. 111, il quale ha sostenuto: «consumers in aggregate prefer a close match to one that is unbalanced in favour of one of the teams».

⁽⁴⁰⁾ In tal senso, tra gli altri, NEALE, *The peculiar economics of professional sports: a contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition*, in *Quart. Jour. Econ.*, 1964, p. 3 ss.

⁽⁴¹⁾ NEALE, *The peculiar economics of professional sports: a contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition*, cit., p. 1.

stere a un pareggio o a una vittoria con un minimo distacco. A ciò si deve aggiungere, come evidenziato dalla dottrina straniera, che i proventi derivanti dall'attività sportiva sono più elevati quando è assente una reale competizione nel campionato e vincono spesso le squadre delle città più ricche, più popolose e con il maggior numero di sostenitori⁽⁴²⁾.

Per quel che concerne il secondo profilo preso in esame attinente alla cooperazione dei contendenti nello sport, si è affermato: «il prodotto dell'industria sportiva, in sostanza, altro non è che il frutto di una produzione congiunta delle società sportive le quali, [...] sono chiamate a cooperare (all'interno della lega cui sono affiliate) per la realizzazione del prodotto finale»⁽⁴³⁾.

Eppure, a nostro avviso, tale caratteristica non rappresenta un elemento di specialità presente esclusivamente nella branca sportiva, stante che in varie settori la cooperazione tra i contendenti può determinare effetti positivi per il prodotto finale. Si pensi a titolo esemplificativo alla collaborazione tra due scrittori che hanno competenza nella stessa area tematica e che realizzano un libro in comune massimizzando i profitti reciproci. A ben vedere, ogni settore della vita umana presenta delle specifiche peculiarità, per cui queste non sussistono solo in materia sportiva.

Invero la potenziale deroga dall'applicazione dei principi comunitari si può giustificare non in base alla specialità della branca sportiva ma bensì in ragione della sua rilevanza sociale. Tale carattere non è difforme rispetto a quello che è alla base di particolari prescrizioni dirette a tutelare interessi storici, artistici, archeologici, paesaggistici o ambientali.

Tuttavia per potersi verificare tale effetto derogatorio rispetto alla normativa comunitaria è necessario che l'interesse collettivo che sta a fondamento di quella peculiare disposizione sportiva sia predominante rispetto al valore tutelato dalla specifica norma comunitaria contrastante. Pertanto tale valutazione dovrà essere svolta di volta in volta dalla Corte di Giustizia, a cui spetta l'individuazione dell'interesse prevalente.

In tema si pensi, a titolo esemplificativo, alla scelta della Corte di Giustizia di garantire la visione di eventi sportivi di particolare importanza sociale non applicando la normativa sulla libera prestazione di servizi⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴²⁾ Cfr. ZIMBALIST, *Competitive balance in sports leagues*, in *J. Sports Econ.*, 2002, p. 111 ss.

⁽⁴³⁾ BASTIANON, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 486.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. Corte UE, 18 luglio 2013, *UEFA v. European Commission*, C-201/11, consultabile *on line* in *www.coni.it*.

In questa prospettiva, l'eccezione sportiva cessa di essere uno strumento per garantire illegittimi privilegi alle aziende sportive ma diventa un mezzo per tutelare gli interessi della collettività.

2. – Un'ulteriore questione di grande rilevanza, attinente alla tematica oggetto della presente trattazione, è quella relativa all'ammissibilità della partecipazione a un campionato nazionale di un paese dell'Unione Europea, da parte di un ente sportivo dilettantistico non amatoriale (o da parte di una società sportiva professionistica stante l'irrelevanza per il diritto comunitario delle forme utilizzate dai soggetti collettivi per esercitare un'attività d'impresa) facente parte di un altro Stato comunitario.

A ben vedere, nulla osta a tale partecipazione, visto che i principi comunitari di libertà di erogazione dei servizi e di libertà di stabilimento garantiscono ai sodalizi sportivi comunitari, la facoltà di aderire a qualunque lega sportiva europea e, pertanto, di partecipare ai campionati di altra nazione facente parte dell'Unione Europea. Su questa stessa linea di pensiero, sebbene in relazione agli sport individuali, la giurisprudenza comunitaria, ha affermato (pur pronunciandosi per irricevibilità del rinvio pregiudiziale) che il divieto per un soggetto di prender parte a una competizione sportiva che si fonda sulla considerazione che costui è membro di una nazione facente parte dell'Unione Europea diversa da quella (anche essa componente dell'Unione Europea) nel cui territorio si svolge la competizione sportiva è contrario alla normativa comunitaria. Inoltre, a detta della Corte di Giustizia, pur potendosi considerare illogico sostenere che si possa assegnare un titolo di campione nazionale a un soggetto estraneo a un dato contesto territoriale, ciò sarebbe comunque possibile individuando delle soluzioni diverse a tale problematica rispetto al divieto di partecipare alla competizione⁽⁴⁵⁾. Aderendo a tale prospettiva, si potrebbe ammettere, a titolo esemplificativo, una partecipazione che non comporta comunque l'assegnazione del titolo di campione nazionale oppure, più semplicemente, la modificazione della denominazione del titolo da assegnare.

Del resto la Corte di Giustizia ha ammesso la facoltà delle società di trasferire all'estero la sede legale o la sede dell'amministrazione senza perdere la personalità giuridica, anche se ha limitato tale potestà, assoggettandola a un potere normativo discrezionale degli Stati membri di

⁽⁴⁵⁾ Cfr. Corte CE, 8 luglio 1998, *Ermanno Agostini, Emanuele Agostini v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL*, C-9/98, in *European Court Reports*, 1998, p. I-04261.

stabilire i requisiti necessari per tale allontanamento, che può comportare varie forme di limitazioni al trasferimento all'estero della sede, compreso l'obbligo di liquidazione e di scioglimento del sodalizio⁽⁴⁶⁾.

A nostro avviso, tuttavia, non è ammissibile una restrizione della libertà di stabilimento di tal genere per varie ragioni. *In primis*, aderire a tale linea di pensiero svuoterebbe di significato la disposizione comunitaria che ammette tale libertà, attribuendo agli Stati membri la potestà «*to kill at the borders*» le società⁽⁴⁷⁾. In secondo luogo, anche ritenendo che la facoltà di fissare i requisiti del trasferimento della sede sociale debba considerarsi quale materia di esclusiva competenza degli Stati membri, ciò non dovrebbe determinare, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, l'inapplicabilità delle disposizioni sulle libertà fondamentali, stante che esse producono effetti anche nei settori di esclusiva competenza di questi⁽⁴⁸⁾.

Inoltre, più recentemente, la Corte di Giustizia ha ritenuto illegittima, ai sensi dell'art. 49 TFUE, la normativa nazionale che ammette una *exit taxation* per il trasferimento della sede sociale in quanto essa differenzia soggetti collettivi che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche, stante che il *discrimen* tra questi dipenderebbe da una qualificazione statale formale del regime autorizzatorio, venendo a dipendere in tal modo la tassazione dalla denominazione di esso, quale presupposto o conseguenza del cambiamento di sede⁽⁴⁹⁾.

Pertanto auspichiamo che la Corte di Giustizia anche nel caso in esame assuma un orientamento che renda effettivo ed autonomo il diritto comunitario, contrastando eventuali condotte elusive degli Stati membri rispetto alla normativa comunitaria sulle libertà fondamentali⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. Corte CE, 27 settembre 1988, *The Queen v. H.M. Treasury, Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail, General Trusts plc*, C-81/87, in *Dir. e prat. trib.*, 1988, p. 335 ss.

⁽⁴⁷⁾ Utilizza questa espressione WYMEERSCH, *The Transfer of the Company's Seat in European Company Law*, in *Comm. Market Law Rev.*, 2003, p. 661.

⁽⁴⁸⁾ In questo senso Corte CE, 14 febbraio 1995, *Finanzamt Köln-Altstadt v. R. Schumacher*, C-279/93, consultabile *on line* in <http://curia.europa.eu>.

⁽⁴⁹⁾ Corte CE, 29 novembre 2011, *National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam*, C-371/10, in *European Court Reports*, 2011.

⁽⁵⁰⁾ In più, la Corte di Giustizia (Corte UE, 29 novembre 2011, *National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam*, C-371/10, cit.) facendo riferimento a una sua precedente pronuncia (Corte CE, 16 dicembre 2008, *Cartesio Oktató és Szolgáltató bt*, C-210/06, in *European Court Reports*, 2008, p. I-09641), ha ricondotto la problematica testé menzionata alle questioni preliminari di esclusiva competenza degli Stati membri, permettendo in tal modo ad essi di evitare un accertamento comunitario dell'illegittimità della disciplina fiscale statale in materia di *exit taxation*. Per approfondire la questione, oltre i limiti della presente trattazione, si vedano, tra gli altri, BIZIOLI, *Aporie e*

D'altronde, la giurisprudenza comunitaria⁽⁵¹⁾ ha previsto che una deroga alle regole della concorrenza sia ammissibile solo nel caso in cui si perseguano interessi generali legittimi e purché gli effetti restrittivi di tali provvedimenti siano proporzionati e pertinenti rispetto ad essi. Tuttavia, tali obiettivi per poter giustificare una deroga dei principi fondamentali dell'Unione Europea, devono essere altrettanto essenziali. Pertanto, se è sostenibile che la lealtà sportiva e la rilevanza sociale dello sport possono avere una valenza di tal genere, lo stesso non si può affermare per ogni regola sportiva.

Difatti è un'incoerenza ammettere che il sistema sportivo possa violare i principi comunitari fondamentali dietro lo «scudo» della sua presunta specificità. Del resto non vi è chi non si avveda del fatto che già con la sentenza sul caso *Bosman*⁽⁵²⁾, la Corte di Giustizia aveva operato un raffronto tra le regole sportive e i principi fondamentali comunitari, ritenendo quest'ultimi prevalenti sulla base di un giudizio di valore.

Inoltre, non comprendiamo per quale motivo la libertà di erogazione dei servizi, che ha avuto per gli atleti comunitari compiuta attuazione con la sentenza della Corte di Giustizia testé menzionata, non debba riguardare anche i soggetti collettivi sportivi facenti parte dell'Unione Europea, che tale attività organizzano. Infatti gli artt. 49⁽⁵³⁾ e 54 del TFUE⁽⁵⁴⁾ devono trovare applicazione sia per le persone fisiche che per gli enti collettivi.

contraddizioni della giurisprudenza europea in materia di Exit Taxation, in *Riv. dir. fin.*, 2014, p. 381 ss.; KOROM e METZINGER, *Freedom of establishment for companies: the European Court of Justice confirms and refines its Daily mail decision in the Cartesio Case C-210/06*, in *Eur. Company & Fin. L. Rev.*, 2009, p. 125 ss.

⁽⁵¹⁾ Cfr., tra le altre, Corte CE, 31 marzo 1993, *Kraus v. Land Baden-Wurttemberg*, C-19/92, cit.; Corte CE, 19 febbraio 2002, *J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, C-309/99, cit.; Corte CE, 30 novembre 1995, *Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e procuratori di Milano*, C-55/94, cit.

⁽⁵²⁾ Corte CE, 15 dicembre 1995, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman*, C-415/93, cit.

⁽⁵³⁾ Ai sensi dell'art. 49 TFUE «nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».

⁽⁵⁴⁾ *Ex art. 54 TFUE* «le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale

Per concludere, seppur, da una parte, reputiamo disdicevole un eccessivo intervento comunitario nella materia sportiva, dall'altra, riteniamo che la Corte di Giustizia non debba esimersi da un'intromissione nel settore sportivo laddove le disposizioni di quest'ultimo contrastino con i principi fondamentali comunitari e non siano giustificate da esigenze generali ugualmente essenziali.

all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro».